

Repertorio numero 144737 Fascicolo numero 35543

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 3 giugno 2019 (tre giugno duemiladiciannove), alle ore quindici e minuti trenta, in Genova, salita Gian Battista Millelire, 2.

Dinanzi a me, dottor AURELIO MORELLO, notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, è personalmente comparso:

Vincenzo SABBIA, nato a Rieti (CL) in data 9 gennaio 1950, domiciliato in Genova, presso la sede associativa, codice fiscale SB VCN 50A09 H281D, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua qualità di associato dell'associazione SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO FRATELLANZA E AMICIZIA, con sede in Genova (GE), salita Gian Battista Millelire, 2, codice fiscale 80038030104.

Detto comparante, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo e ora è riunita l'assemblea della su detta associazione, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

discussione del nuovo statuto per la trasformazione da società di mutuo soccorso in associazione di promozione sociale.


Il comparante mi invita a assistere alla presente assemblea, onde redigere verbale, ai sensi di legge. Io notaio, aderendo alla richiesta fattami, dò atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente.

Per unanime designazione dei presenti assume la presidenza dell'assemblea il comparante in quest'atto; il quale:

a) constatata la presenza dei soci Vincenzo SABBIA, qui comparante, Giuseppe Armando ARVIGO (codice fiscale RVG GPP 40H19 D969L, residente in Genova, via Enrico Porro, 3/13 scala "A"), Antonio CARTA (codice fiscale CRT NTN 34S07 A979H, residente in Genova, via Rolla, 17/3), Giuseppe Mauro PANZERI (codice fiscale PNZ GPP 47L01 D969E, residente in Genova, via Carlo Rolando, 20 "A"/4), Bruno FOGLIETTA (codice fiscale FGL BRN 47M11 G479T, residente in Genova, salita Millelire, 1/5), Aldo GENNAI (codice fiscale GNN LDA 36C08 D969Y, residente in Genova, via Walter Fillak, 5/4), Italo REGNOLI (codice fiscale RGN TLI 38B03 D969I, residente in Genova, via Carlo Rolando, 20/15), Mauro Augusto CHIARINI (codice fiscale CRN MGS 46D13 D969Q, residente in Genova, via del Campasso, 2/8), Angelica RUSSO (codice fiscale RSS NLC 81R53 D969S, residente in Genova, via Sidney Sonnino, 4/11), Francesco CAPIZZI (codice fiscale CPZ FNC 49C16H281Z, residente in Genova, Walter Fillak, 11/10), Gaetano GRADIA (codice fiscale GRD GTN 37P17 I853Q, residente in Genova, via Vicenza, 4/6), Paolo COLLA (codice fiscale CLL PLA 43M21 D969S, residente in Genova, via Currò, 21/20), Maria Rosa BUSALLINO (codice fiscale BSL MRS 50R68 D559S, residente in Genova, via Currò, 21/20) e Leda GERARDON (codice fiscale GRR LDE 43T60 L736L, residente in Genova, vico Pieve di San Martino, 5/2):

e così complessivamente quattordici soci su un totale di quarantacinque (totale risultante dall'elenco soci che, sottoscritto dal comparante e vidimato da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per rinuncia del comparante, d'accordo con me notaio);

b) constatata la presenza degli amministratori Mauro Augusto CHIARINI, presidente; Vincenzo SABBIA, qui comparante; Paolo COLLA, Aldo GENNAI, Maria Rosa BUSALLINO, Mauro PANZERI, assente giustificato il consigliere Cosimo





DIMICHELE (codice CSM MHL 42B03 H090I): e così complessivamente sei consiglieri su sette;

c) constatato che l'associazione non è dotata di collegio sindacale;

d) constatata la regolarità della convocazione della presente assemblea, avvenuta con avviso pubblicato nella bacheca presso la sede sociale nei termini di legge e di statuto;

e) constatato che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) constatato che tutti soci intervenuti sono regolarmente iscritti a libro soci:

#### DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione, e idonea a discutere sull'ordine del giorno ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale attualmente in vigore.

Sul punto all'ordine del giorno, il presidente, presa la parola, sottopone all'assemblea il testo del nuovo statuto sociale, predisposto onde adeguare l'associazione al diritto sopravvenuto dipendente dal D.L.vo 117/2017.

Statuto che tutti i presenti dichiarano di avere letto e quindi di conoscere; e che si allega al presente atto sotto la lettera "B", onde farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per rinunzia del comparente, d'accordo con me notaio. D'altronde, il presidente precisa che, col nuovo statuto, non vengono cambiati lo scopo associativo, la denominazione (alla quale si aggiunge soltanto la sigla "A.P.S.") e la sede e neppure tutte le altre caratteristiche salienti dell'associazione.

Ciò stante, il presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, a l'unanimità

#### DELIBERA

di approvare il nuovo testo dello statuto associativo, allegato "B" al presente atto; e dà incarico all'organo amministrativo di procedere a tutte le incombenze necessarie per la piena acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale: con particolare riguardo all'iscrizione, a tempo debito, nel relativo registro. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno dei presenti chiedendo la parola, io notaio chiudo il presente verbale alle ore sedici.

Tutte le spese del presente atto, e a esso attinenti e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

Le parti consentono al trattamento dei loro dati personali, per gli adempimenti notarili, pubblicitari e fiscali dipendenti dal presente atto. In particolare, si dichiarano informate dal notaio interveniente nella conclusione di questo contratto che, i loro dati sensibili, risultanti dal contratto medesimo, saranno trattati e resi pubblici mediante il loro inserimento nel pubblico archivio consultabile da chiunque, costituito dall'istituendo registro delle associazioni di promozione sociale; salvi i documenti personali di identità, che saranno conservati dal notaio per almeno due anni con vincolo di riservatezza.

Quest'atto è scritto, ai sensi di legge, sopra novantaquattro righe e quindi su un foglio, secondo la legge sul bollo; da me poi letto al comparente, che lo approva in ogni sua parte conforme alla sua espressa volontà e a quanto in sua presenza avvenuto e deliberato, e insieme a me lo sottoscrive e firma al margine del penultimo foglio.

F.TO Vincenzo SABBIA

FTO AURELIO MORELLO



Allegato

B

all'Atto

N° 35553

circolo

CIRCOLO RICREATIVO FRATELLANZA E AMICIZIA A.P.S. A.R.C.I.

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, CIRCOLO RICREATIVO FRATELLANZA E AMICIZIA A.P.S. A.R.C.I., (denominata Associazione nel presente testo) che assume la forma giuridica di associazione.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata.

Persegue la realizzazione del fondamentale binomio Pensiero e Azione e la Solidarietà è il presupposto essenziale della sua ragion d'essere.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Genova, salita Gian Battista Millelire, 2 cancello. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

Lo scopo principale dell'Associazione è:

- a) prestare assistenza ai soci secondo il principio della mutualità; a questo scopo l'associazione può aderire o consorziarsi con organizzazioni consorelle, che senza scopo di lucro svolgano attività mutualistica;
- b) promuovere manifestazioni culturali, artistiche e sportive;
- c) cementare e diffondere in ogni occasione l'amore della Patria e dell'Umanità nel principio della Fratellanza Universale;
- d) attendere ai problemi dei cittadini e sollecitarne le soluzioni presso le sede e nei modi opportuni.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

II) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare mette a disposizione dei propri soci locali e attrezzature per il gioco delle carte, del biliardo e delle bocce.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

S. Albanese

**PAGLIERI GIOVANNI**

**PANZERI MAURO**

**PNZGPP47L01D969E**

**PISTONE FRANCESCO**

**PSTFNC41F30H281B**

**PITTI LIDO**

**PTTLDI32B12D969Y**

**R**

**REGNOLI ITALO**

**RGNTLI38B03D969L**

**RUSSO ANGELICA**

**RSSNLCS81R53D969S**

**S**

**SABBIA VINCENZO**

**SBBVCN50A09H281D**

**SCHIROLI PASQUINA**

**SCHPQN39D47D969E**

**SABA RENATO**

F.to SABBIA Vincenzo  
F.to Aurelio Morello



Allegato

A

all'Atto

N°  
Foglio 1

35543

di F. S. COLOMBO

**CIRCOLO FRATELLANZA AMICIZIA**

**ELENCO SOCI SOCIALI**

**A**

<u>ARLETTI MAURO</u>	<u>RLTMRA46C02D969Z</u>
<u>ARLETTI MARZIA</u>	<u>RLTMRZ86P52D969L</u>
<u>ARDIZZONI GIUSEPPE</u>	<u>RDZGPP46E11D969E</u>
<u>ARVIGO GIUSEPPE</u>	<u>RVGGPP40H19D969L</u>
<u>ALCIATI GIUSEPPE</u>	<u>LCTGPP46M19C317W</u>
<u>ALTOVINO FRANCESCO</u>	<u>LTVFNC30B81H2813</u>

**B**

<u>BLANDI CARMELO</u>	<u>BLNCML54A03H281D</u>
<u>BUSALINO M.ROSA</u>	<u>BSLMRS50RG68D559S</u>
<u>BUTERA PAOLO</u>	<u>BTRPLA51R29D969M</u>

**C**

<u>CHIARINI MAURO</u>	<u>CHRMGS46D13D969Q</u>
<u>CARTA ANTONIO</u>	<u>CRTNTN34S07A979H</u>
<u>CORICA GIUSEPPE</u>	<u>CRCGPP41S13H151P</u>
<u>CALIANO DOMENICO</u>	
<u>CAPIZZI FRANCESCO</u>	<u>CPZFNC49C16H281Z</u>
<u>CIOCCA ANNA</u>	<u>CCCNMR36A62F386Q</u>
<u>CARLUCCI GIACOMO</u>	
<u>COLLA PAOLO</u>	<u>CLLPLA43M21D969S</u>
<u>CRESCENTINI DIEGO</u>	<u>CRSFGI39D03L500N</u>



D

DI GRAZIA ELVIRA	DGRLVR60P57F839R
DANOVARO ADRIANO	
DARETTA ANTONIO	
DI MICHELE COSIMO	DMCCSM42B03H090I
DI MURO GIOVANNI	DMRGNN4410D969G

F

FOGLIETTA BRUNO	FGLBRN47M11G479T
-----------------	------------------

G

GENNAI ALDO	GNNLDA36C08D969Y
GERARDON LEDA	GRRLDE43T60L736L
GETI SANTINA	GTESTN33H49A586U
GRILANDINI M.ROSA	GRLMRS32H66D969Q
GUALDI GUGLIELMO	GLDGLL45B16D969F
GRADIA GAETANO	GRBGTN37P171853Q

L

LUTERO VIRGILIO	LTRVGLSSP19D969Q
LODI PIETRO	LDOPRI39E22D969C

M

MASTRANGELO MAURIZIA	MSTMRZ51E64B979B
MOLINARI AGOSTINO	MLNGT27H20D969J
MAINARDI ALDA	MNRLDA42D59D969W

P



### ART. 3 - Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità della normativa vigente in materia.

### ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore.


Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda all'organo di amministrazione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'organo di amministrazione, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- a) dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- b) mancato versamento della quota associativa;



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- c) decesso;
- d) espulsione o rifiuto motivato del rinnovo della tessera da parte dell'organo di amministrazione scioglimento dell'Associazione.

#### ART. 5 bis - Sanzioni disciplinari

L'organo di amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- c) l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso all'assemblea.

#### ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.
- b) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
- c) godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- f) recedere dall'appartenenza all'associazione
- g) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) rispettare le delibere degli organi sociali;
- c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, nei termini stabiliti dagli organismi dirigenti.
- e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;
- f) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- g) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

#### ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

#### ART. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea degli associati
- b) Organo di amministrazione
- c) Presidente
- d) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- e) Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### ART. 9 - Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere ordinariamente convocata almeno una volta all'anno dall'organo di amministrazione per l'approvazione del bilancio. Può essere convocata dall'organo di amministrazione in via straordinaria per i casi previsti dal comma 5, o qualora ne facciano richiesta un quinto dei soci aventi diritto, o l'organo di controllo (ove nominato).

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o mediante avviso affisso nell'albo sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche da apportare allo statuto con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti;

delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'articolo 19 del presente statuto;

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera, o per richiesta di un quinto degli aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

i) al termine del mandato discute la relazione dell'organo di amministrazione uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;

l) elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

#### ART. 10 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 11 amministratori. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Elegge, al suo interno:

Il presidente: vedi art.11 del presente statuto

Il vicepresidente: sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali

Consiglieri. L'organo di amministrazione decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

#### ART. 11 - Il Presidente

Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

#### ART. 12 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea



*Sabbatini*

all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### ART. 14 - Risorse

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

#### ART. 15 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci per iniziative consone alle finalità di cui all'articolo 2.

#### ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### ART. 17 - Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da un'Assemblea Straordinaria convocata con lettera raccomandata e i voti favorevoli allo scioglimento devono essere i tre quarti del totale dei soci iscritti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### ART. 19 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART. 20 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina

vigente in materia.

Saltara



REGISTRATO A GENOVA  
UFFICIO DELLE IMPUNTE CIVILI

Copia col originale col all. col  
firmata: col in carta; in carta

SERIE 11  
N° 7454  
IN DATA 18-6-2019  
CON BULLA col  
BOLLO 15900

dallo studio II, 18-6-2019

NO  
Aurelio

